



(BOZZA DI CONTRATTO)

ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 – PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

N. GARA: 8610764 CIG: 9282959C18

L'anno 2022 il giorno ** del mese di **** :

NAUSICAA S.P.A (d'ora in avanti "Stazione appaltante") con sede legale in Carrara (MS), 54033, in Viale Zaccagna n. 18/A, C.F. e P.I. 00637570458, rappresentata da ***** domiciliata presso la sede della Società, la quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la Società per il presente atto;

E

***** (in seguito per brevità indicata anche come "Società aggiudicataria" o "Appaltatore" o "contraente"), con sede legale a **** , C.F. e P.I. ****, rappresentata da ****, in qualità di legale rappresentante, come risulta dalla visura camerale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

1

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Nausicaa spa n. ***** veniva rilevata la necessità di avviare una procedura di gara per l'affidamento pluriennale del servizio di somministrazione e assegnato mandato al Direttore di adottare tutti gli atti necessari al corretto espletamento della procedura ed all'aggiudicazione;
- con determinazione del Direttore Generale del **** , prot. n. ***** , veniva approvato il capitolato speciale di appalto (e relativi allegati) e indetta gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con lo strumento dell' Accordo quadro;
- la soc. ***** rimetteva la propria offerta nella procedura di cui sopra;
- con determina prot. **** del **** la Nausicaa S.p.A. ha preso atto delle procedure svolte, del loro esito, le ha convalidate ed ha statuito di aggiudicare all'Impresa la fornitura di cui sopra;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza;

TUTTO CIÒ PREMESSO



I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - FONTI, CONFLITTI E LACUNE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il capitolato d'appalto e le offerte (tecnica ed economica) rimesse dall'Impresa nell'ambito della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) da ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di somministrazione e lavoro in favore della Stazione Appaltante alle condizioni previste nel capitolato, nei relativi allegati nonché nell'offerta rimessa dall'aggiudicatario nell'ambito della relativa procedura di gara.

L'accordo quadro non impegna al raggiungimento degli importi massimi previsti nel bando di gara; per tale motivo nulla potrà pretendere l'operatore economico che sottoscriverà il presente contratto per il mancato raggiungimento di detto limite, fatta eccezione per il pagamento delle forniture correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'aggiudicatario si obbliga a svolgere il servizio alle condizioni previste in tutti gli atti della procedura di gara e nell'offerta rimessa nell'ambito della stessa.

Con riferimento alle modalità di erogazione del servizio, si richiama l'adempimento di quanto disposto dal disciplinare di gara, dal Capitolato e dal contenuto dell'Offerta Tecnica.



Il servizio deve essere espletato dall'aggiudicatario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà durata di 24 mesi decorrenti momento dell'ultima sottoscrizione del presente contratto, ovvero, sino all'esaurimento dell'importo a base di gara, se anteriore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro alla scadenza, alle medesime condizioni, per un periodo pari a 12 mesi.

La stazione appaltante eserciterà tale facoltà di rinnovo comunicandola all'appaltatore mediante PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro originario.

L'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un contraente (ex art. 106 comma 11 del Codice degli appalti).

ART. 6 - CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo per il servizio è determinato dal costo del lavoro determinato dalle tabelle allegate al Capitolato (e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato stesso) maggiorato di un mark up orario di agenzia offerto dall'aggiudicatario in sede di gara pari ad € *****.

Il mark up orario d'agenzia indicato si intende remunerativo anche dei costi di sostituzione del personale somministrato, che non potranno quindi essere oggetto di una separata ed ulteriore contabilizzazione.

Il mark up orario di agenzia offerto dall'aggiudicataria verrà applicato per ogni ora di lavoro retribuita (indipendentemente dal fatto che questa sia riferibile a lavoro ordinario, straordinario, domenicale, notturno, festivo ferie, malattia ecc. e che sia comprensiva o meno di indennità contrattuali - di qualsiasi natura -, di maggiorazione contributiva in caso di rinnovo di contratto a termine e di ogni altra voce retributiva, contributiva e/o economica anche se qui non espressamente prevista) e si intende comprensivo di ogni attività svolta dall'Aggiudicataria nell'interesse della stazione appaltante in esecuzione del presente contratto.

I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nei relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Nel rispetto di quanto stabilito dal d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse



all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, fino al 31/12/2023, trova applicazione la revisione dei prezzi prevista dallo stesso, all’art. 29 comma 1 lettera b.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato dopo 60 giorni dall'emissione delle fatture dall'Impresa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché da tutto quanto indicato e richiesto in Capitolato.

Si richiama in particolare il rispetto dell’adempimento di cui all’art. 6.8. del Capitolato e di quanto previsto nell’Offerta Tecnica sul punto nonché dell’art. 15 del Capitolato.

Ciascuna fattura emessa dall'Impresa deve contenere il riferimento al presente contratto, ed essere intestata e spedita a Nausicaa S.p.A. in forma elettronica.

La S.A. è soggetta al regime IVA Split Payment.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all’effettuazione dei pagamenti e dà titolo a Nausicaa S.p.A. per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la consegna della parte residua della fornitura; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

4

ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.

Nell’ambito della presente procedura, il subappalto è vietato.

E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dal precedente art. 8.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dagli art. 13 e 14 del G.D.P.R., circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti connessi.

La Società tratterà i dati forniti per la gestione del Contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.



Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezze da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto, l'Impresa ha costituito regolare deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da ***** nell'importo di euro ***** (Polizza n. **** emessa in data ****).

ART. 11 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa stessa, quanto della Società che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi. L'aggiudicatario ha presentato, a copertura di danni arrecati alla stazione appaltante e/o terzi, una polizza assicurativa RCT dedicata con validità non inferiore alla durata contrattuale con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro, esente franchigia (polizza n. ***** emessa dalla compagnia *****).

La polizza prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di Nausicaa S.p.A, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, Nausicaa S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La società aggiudicataria si obbliga a sollevare la Società da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge.



L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Società comunicherà al momento dell'ordinativo o successivamente.

ART. 13 - RISPETTO OBBLIGHI D.L. 77/202 (CONVERTITO IN L. 108/2021)

(da completare in base alle dichiarazioni dell'aggiudicatario)

ART. 14 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E DI IMPEGNO DI CONFORMITA' AL D.LGS 231/2021 E CODICE ETICO

L'aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché del Codice Etico adottato dalla Società, pubblicati sul sito aziendale.

L'aggiudicatario si impegna:

- a rispettare i principi contenuti nel suddetto modello e a non porre in essere né comportamenti tali da integrare la fattispecie di reati ex D.Lgs. 231/01 né comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire per sé fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della stazione appaltante in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- far osservare ai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta di cui al Codice etico adottato dalla Società;
- a impegnarsi a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di NAUSICAA Spa qualora venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, attraverso i canali a tal fine predisposti nonché su qualsiasi situazione rilevante o di qualsiasi cambiamento relativamente a quanto fin qui dichiarato.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:



- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell'importo annuo della fornitura;
- 4) arbitraria interruzione del servizio, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Società;
- 5) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- 6) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- 7) cessione totale o parziale del contratto;
- 8) effettuazione di subappalto;
- 9) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- 10) ripetuta infrazione di cui all'art. 16 del capitolato
- 11) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- 12) perdita dei requisiti del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
- 13) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 14) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Si procederà alla risoluzione anche qualora l'aggiudicatario non rispetti i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Nausicaa S.p.A., pubblicati sul sito aziendale, di cui al precedente articolo.

Rimane fermo il diritto per la Società al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione della Società di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 10.

NAUSICAA spa., per l'incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, NAUSICAA spa potrà rivalersi sugli eventuali crediti vantati dall'Agenzia fino a concorrenza. Resta salvo quanto previsto all'Art. 108 D. Lgs 50/2016.

ART. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali e/o di quanto previsto nel capitolato, nella documentazione di gara e nell'offerta da parte dell'Impresa, la S.A. contesterà per iscritto, anche per



fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni.

Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate dalla Stazione Appaltante secondo le suddette modalità.

E' fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti e comunque l'introito dell'eventuale cauzione prestata dall'appaltatore.

ART. 17 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

NAUSICAA spa. può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni dell'azienda medesima di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato o per altri motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia di somministrazione. Resta salvo quanto disposto dall'Art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 18 - CLAUSOLA PENALE

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. Si rinvia al capitolato per l'individuazione degli inadempimenti e l'entità delle penali agli stessi connessi.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni) e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Società, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto (per la quale resta comunque applicabile quanto previsto dall'art. 13 del presente contratto.

La Società provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

ART. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del Contratto, sono a totale carico dell'Impresa. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di registro e le spese di bollo, se dovute.

9

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Impresa potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto in ossequio alle regole ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora il cessionario sia una banca o intermediario finanziario anche in ossequio alle disposizioni del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

La notifica/comunicazione inerente una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:

- dovrà essere formalmente notificata per scritto alla Società;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante:
 - ufficiale giudiziario;
 - lettera raccomandata o PEC;
 - deposito presso l'Ufficio Protocollo della Società.

In difetto, la Società non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti.



Notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l'opponibilità alla Società dell'avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alle scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.

L'Impresa è edotto che i pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere alla Società l'applicazione dell'istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l'accertamento dell'inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel Contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire alla Società di effettuare la verifica di morosità prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente.

In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il controllo, ai sensi dell'art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.

L'Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto di cessione del credito in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore della Società:

- di indicare il C.I.G., nell'atto di cessione del credito e atti consequenziali;
- di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto dedicato (ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma.

Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati in ordine alla notifica e al contenuto della cessione, la Società è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell'Affidatario/cedente.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Massa Carrara.

E escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.



Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

Firmato digitalmente per

Nausicaa S.p.A.

Il Direttore Generale

la Società aggiudicataria

Il Legale Rappresentante

ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, Il comma, Codice Civile il Sig/la Sig.ra ***** dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del presente Contratto.

firmato digitalmente

la Società aggiudicataria

Il Legale Rappresentante